

/ SABATO, 22 GENNAIO 2011

IL CASO DEL GIORNO

Aiuti "de minimis" e aiuti di importo limitato cumulabili

/ Pamela ALBERTI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011 del DPCM del 23 dicembre 2010, viene recepita nell'ordinamento nazionale la proroga per il 2011 del Quadro di riferimento comunitario temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento delle imprese. La proroga è stata approvata, a livello comunitario, con la Comunicazione 2011/C 6/05.

Tra gli aiuti prorogati al 31 dicembre 2011, di particolare interesse appare sicuramente il regime degli "aiuti di importo limitato" di cui alla Comunicazione del 22 gennaio 2009, recepita nell'ordinamento nazionale dal DPCM 3 giugno 2009. Tale disciplina prevedeva l'erogazione di aiuti a ciascuna impresa nel limite massimo di 500.000 euro (al lordo delle imposte dovute) nel triennio 2008-2010.

A seguito del DPCM 23 dicembre 2010, tali aiuti sono [...]

A PAGINA 2

PRIMOPIANO

Macchinari in comodato indeducibili se manca il vantaggio per il comodante

Ai fini del requisito dell'inerenza, deve essere provato il collegamento tra comodato e vantaggio conseguito

/ Alessandro COTTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza di ieri 21 gennaio 2011 n. 1389, ha affermato che **non sono deducibili** le quote di ammortamento riferibili a beni dati in comodato ad imprese terze se non è **adeguatamente provato** il beneficio conseguito dal comodante. Laddove poi il soggetto comodatario sia un **sogetto estero**, non è ravvisabile il requisito della **territorialità** richiesto ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **Tremonti** (art. 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357/94). Nel caso di specie una **società italiana** operante nel settore tessile aveva acquistato alcuni macchinari e li aveva concessi in comodato ad imprese terze con sede all'estero.

Occorre in via preliminare ricordare che il comodato, ai sensi **dell'art. 1803 c.c.**, "è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta"; il comodato, ai sensi del secondo comma della norma citata, è **essenzialmente gratuito**.

Dal punto di vista **dell'imposizione diretta**, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che

l'inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le **proprie utilità** all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato (cfr. RM n. 9/2320 del 5 gennaio 1981).

Analogo principio risulta recepito dalla **giurisprudenza** della Corte di Cassazione (Cass. n. 1465 del 21 gennaio 2009), ad avviso della quale un'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un **procedimento complesso** caratterizzato dall'**esternalizzazione** di fasi più o meno ampie di produzione, dove un soggetto conserva la proprietà e il controllo dei mezzi di produzione affidati a terzi per costruire e fornire i beni richiesti, che cedono così le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella utilizzatrice.

In sintesi, quindi, la circostanza che un bene venga concesso in comodato **non fa venire meno**, in linea di principio, la strumentalità e l'inerenza dello stesso e quindi la possibilità per il comodante di **dedurre i relativi costi**. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che mancava [...]

A PAGINA 3

INEVIDENZA

Ragioni organizzative adeguate escludono l'abuso del diritto

Contribuzione corrente "in regola" per ottenere la rateazione dei crediti INPS

Risarcibile il danno per "scomparsa" del numero telefonico dall'elenco

Per i contribuenti italiani, 694 adempimenti fiscali in un anno

ALTRENOTIZIE

/ A PAGINA 9

FISCO

Cedolare secca sugli affitti, rinvio di una settimana

/ Michela DAMASCO

Le critiche mosse dai Comuni e le perplessità sul nuovo testo evidenziate dall'opposizione fanno **slittare di una settimana** i termini per il voto del parere della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di DLgs. in materia di federalismo municipale. La decisione è stata annunciata ieri dal Ministro per la semplificazione, Roberto Caldeoli, al termine del Consiglio dei Ministri. Il Governo concede quindi una settimana per approfondire il decreto: la [...]

A PAGINA 4

Aiuti “de minimis” e aiuti di importo limitato cumulabili

Con la pubblicazione del DPCM in Gazzetta, gli aiuti nel limite massimo di 500.000 euro spettano ove sia stata presentata apposita richiesta nel 2010

/ Pamela ALBERTI

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011 del DPCM del 23 dicembre 2010, viene recepita nell'ordinamento nazionale la **proroga per il 2011** del Quadro di riferimento comunitario temporaneo per le **misure di aiuto** di Stato a sostegno del finanziamento delle imprese. La proroga è stata approvata, a livello comunitario, con la Comunicazione 2011/C 6/05.

Tra gli aiuti prorogati al **31 dicembre 2011**, di particolare interesse appare sicuramente il regime degli **“aiuti di importo limitato”** di cui alla Comunicazione del 22 gennaio 2009, recepita nell'ordinamento nazionale dal DPCM 3 giugno 2009. Tale disciplina prevedeva l'erogazione di aiuti a ciascuna impresa nel limite massimo di 500.000 euro (al lordo delle imposte dovute) nel triennio 2008-2010.

A seguito del DPCM 23 dicembre 2010, tali aiuti sono concessi, nel rispetto di determinate condizioni, fino a un importo di **500.000** euro da calcolare nel quadriennio **2008-2011**. Requisito fondamentale per accedere alla proroga è che il beneficiario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM in commento, abbia presentato apposita **istanza** entro il **31 dicembre 2010** (si veda “Aiuti «temporanei» anche per il 2011” del 4 dicembre 2010).

Considerando che nel corso del 2011 coesisteranno ancora **“aiuti di importo limitato”** e aiuti c.d. **“de minimis”**, potrebbero sorgere alcune **difficoltà nell'individuare il plafond** di aiuti effettivamente spettante a ciascuna impresa. Infatti, mentre nel calcolo del limite degli aiuti di importo limitato – pari a 500.000 euro – è espressamente previsto che debbano essere considerati anche eventuali aiuti *de minimis* (art. 3 del DPCM 3 giugno 2009), a quanto ci consta non sussistono chiarimenti in relazione alla circostanza che nel plafond di 200.000 euro debbano essere considerati, oltre agli aiuti *de minimis*, anche gli aiuti di importo limitato ricevuti negli esercizi precedenti.

Al riguardo, si ricorda che gli **aiuti “de minimis”** sono aiuti concessi alle imprese per un ammontare massimo complessivo di **200.000** euro nell'arco di 3 esercizi finanziari (**triennio 2009-2011**, nel caso di specie).

In relazione agli **aiuti di importo limitato**, la normativa comunitaria afferma che, “in considerazione dell'attuale situa-

zione economica, si ritiene necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuti limitato (...) superiore alla soglia indicata nel regolamento *de minimis*” (Comunicazione Commissione europea 22 gennaio 2009, § 4.2.2).

Sulla base di tale precisazione, gli aiuti di importo limitato sembrerebbero configurare semplicemente un **temporaneo innalzamento** rispetto della soglia prevista dal *de minimis*; di conseguenza, i due regimi non sarebbero cumulabili tra loro.

In altri termini, **nel calcolo** del limite dei 200.000 euro dovrebbero considerarsi **anche** eventuali **aiuti di importo limitato** riconosciuti nel triennio all'impresa.

A ciascun regime il proprio plafond

Occorre tuttavia considerare che gli aiuti di importo limitato e gli aiuti *de minimis* hanno **finalità diverse**. In particolare:

- gli aiuti *de minimis* **non falsano** né minacciano di falsare la **concorrenza**, non rientrando nel campo di applicazione dell'art. 87 (ora art. 107) § 1 del Trattato UE (in tal senso, cfr. Regolamento 2006/1998, punto n. 8);

- gli aiuti di importo limitato, invece, sono destinati a porre **rimedio** “a un **grave turbamento nell'economia**” e rientrano negli aiuti concessi *ex art. 87 (ora art. 107) paragrafo 3 lett. b) del Trattato UE (cfr. Comunicazione UE 22 gennaio 2009 C/16, § 4.1).*

Pertanto i suddetti aiuti configurano, come espressamente chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2010 n. 38 (§ 4.1), **regimi differenti**.

Sulla base di quanto sopra esposto alle imprese spetterebbe **parallelamente**, essendo aiuti tra loro distinti:

- gli **aiuti “de minimis”**, per un massimo di **200.000 euro** da calcolare nel triennio 2009-2011,

- gli **aiuti di importo limitato**, per un massimo di **500.000** euro da calcolare, tenendo conto anche di eventuali aiuti *de minimis* percepiti dall'impresa, nel triennio 2008-2010 (ovvero nel quadriennio 2008-2011 in presenza delle condizioni richieste).

Macchinari in comodato indeducibili se manca il vantaggio per il comodante

Ai fini del requisito dell'inerenza, deve essere provato il collegamento tra comodato e vantaggio conseguito

/ Alessandro COTTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza di ieri 21 gennaio 2011 n. 1389, ha affermato che **non** sono **deducibili** le quote di ammortamento riferibili a beni dati in comodato ad imprese terze se non è **adeguatamente provato** il beneficio conseguito dal comodante. Laddove poi il soggetto comodatario sia un **sogetto estero**, non è ravvisabile il requisito della **territorialità** richiesto ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **Tremonti** (art. 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357/94).

Nel caso di specie una **società italiana** operante nel settore tessile aveva acquistato alcuni macchinari e li aveva concessi in comodato ad imprese terze con sede all'estero.

Occorre in via preliminare ricordare che il comodato, ai sensi dell'**art. 1803 c.c.**, "è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta"; il comodato, ai sensi del secondo comma della norma citata, è **essenzialmente gratuito**.

Dal punto di vista dell'**imposizione diretta**, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che l'**inerenza del bene** sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le **proprie utilità** all'impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato (cfr. RM n. 9/2320 del 5 gennaio 1981).

Analogo principio risulta recepito dalla **giurisprudenza** della Corte di Cassazione (Cass. n. 1465 del 21 gennaio 2009), ad avviso della quale un'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un **procedimento complesso** caratterizzato dall'**esternalizzazione** di fasi più o meno ampie di produzione, dove un soggetto conserva la proprietà e il controllo dei mezzi di produzione affidati a terzi per costruire e fornire i beni richiesti, che cedono così le proprie utilità all'impresa proprietaria e non a quella utilizzatrice.

In sintesi, quindi, la circostanza che un bene venga concesso in comodato **non fa venire meno**, in linea di principio, la strumentalità e l'inerenza dello stesso e quindi la possibilità per il comodante di **dedurre i relativi costi**.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che

mancava **ogni collegamento** tra il comodato dei macchinari alle imprese estere e il **vantaggio conseguito**, "non essendo specificate le modalità e i termini con cui il prodotto delle società estere rientrava nel ciclo produttivo del comodante". Avrebbe, ad esempio, consentito la deducibilità delle quote di ammortamento **l'obbligazione** da parte della comodataria a rivendere alla comandante le merci prodotte ad un **prezzo predeterminato**, tale da giustificare l'operazione complessiva.

Inoltre, sempre secondo la Cassazione, non poteva intendersi che il vantaggio economico fosse intrinseco nella dazione delle macchine a terzi, in quanto l'operazione avrebbe potuto essere diretta ad ottenere utilità di tipo diverso, **favorendo i profitti** delle società controllate estere.

Esclusa anche la Tremonti se il comodatario è estero

Sul fronte della **detassazione Tremonti**, occorre ricordare che l'art. 3, comma 2, del DL n. 357/94 prevedeva che gli investimenti fossero realizzati **nel territorio dello Stato**.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17 ottobre 2001 n. 90 (§ 3.7) aveva affermato che, ai fini del requisito della territorialità, i beni oggetto dell'investimento dovevano appartenere, **in senso economico e contabile**, a strutture aziendali situate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi beni fossero utilizzati in Italia o all'estero.

Tale apertura dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'utilizzo pareva, tuttavia, riferita essenzialmente **ai beni mobili**.

Detta prospettiva sembra essere **condivisa** anche dalla Cassazione che, nella sentenza in esame, ha confermato che i beni potevano essere utilizzati all'estero, a condizione però che rimanessero **nella disponibilità e nell'uso** dell'acquirente italiano dei beni.

Con specifico riferimento al comodato, la società acquirente si era privata **della disponibilità** e dell'uso dei beni i quali non potevano quindi essere agevolati.

Cedolare secca sugli affitti, rinvio di una settimana

Slittano di una settimana i termini per il voto del parere della Commissione bicamerale sul DLgs. in materia di federalismo municipale

/ Michela DAMASCO

Le critiche mosse dai Comuni e le perplessità sul nuovo testo evidenziate dall'opposizione fanno **slittare di una settimana** i termini per il voto del parere della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di DLgs. in materia di federalismo municipale. La decisione è stata annunciata ieri dal Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, al termine del Consiglio dei Ministri. Il Governo concede quindi una settimana per approfondire il decreto: la Commissione, rispetto al 26 gennaio inizialmente previsto, avrà più tempo per l'esame dello schema, che dovrebbe essere comunque votato mercoledì **2 febbraio**. Prorogato a lunedì 24 anche il termine per la presentazione di proposte di modifica alla proposta di parere presentata dal relatore in Commissione Enrico La Loggia.

Proposte di modifica che non mancano, così come i nodi critici, anche se, tra le misure previste, l'introduzione di una **cedolare secca** facoltativa, quale regime alternativo a quello ordinario di determinazione del reddito fondiario per le persone fisiche proprietarie di immobili a uso abitativo locati, avrebbe dovuto partire **nel 2011** e, sempre a decorrere da quest'anno, per i contratti concordati, nei Comuni ad alta densità abitativa, dovrebbe sostituire l'imposta di registro (si veda "La cedolare secca «conviene» ai redditi sopra 28.000 euro" del 21 gennaio 2011).

La misura, del resto, non è esente da critiche. Anzi sia il Pd sia il c.d. "Terzo Polo" stanno lavorando a una serie di proposte di modifica. In merito alla cedolare secca sugli affitti, per il senatore Mario Baldassarri così com'è, con la doppia aliquota del 23% per i contratti a canone libero e del 20% per i contratti concordati, è "scoperta e poco praticabile".

Tra le proposte di modifica, doppia aliquota al 20% e al 15%

L'idea sarebbe quella di una tassazione con aliquota del **20% sui canoni liberi** e del **15% su quelli concordati**. Nel prendere atto, infatti, della nuova stima della perdita di gettito, dall'introduzione della misura, pari a 1 miliardo di euro, invece dei 2,8 previsti lo scorso luglio, la copertura potrebbe essere garantita dalla previsione, contenuta nel DL 78/2010, di una riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni pari al 5%. Tale risparmio di spesa, quantificato in circa 2,8 miliardi di euro, se usato a compensazione

della perdita di gettito per il 2011 derivante dalla cedolare secca, consentirebbe di avere a disposizione **1,8 miliardi per le detrazioni degli affitti** dal reddito, oltre a garantire una maggiore emersione di gettito.

Proposte di modifica anche sulla **tassa di soggiorno**, che andrebbe fatta a percentuale e riferita al tipo di struttura in cui si alloggia, nonché sulla compartecipazione all'IRPEF dei Comuni, attualmente fissata al 2%: è infatti considerata una misura migliore l'introduzione di una **compartecipazione all'IVA**.

Soddisfazione è stata espressa dall'ANCI, che, in un documento, ha presentato i principali profili critici. Partendo dal presupposto che la disciplina transitoria, prevista dallo schema di DLgs. per gli anni 2011-2013, non contiene quelle risposte in materia di autonomia più volte richieste dai Comuni che potevano consentire di recuperare, anche se parzialmente, i tagli alle risorse prodotti nel 2010, come lo **sblocco dell'addizionale IRPEF**, il contributo di soggiorno e la devoluzione dell'incremento di gettito dei tributi immobiliari attribuiti ai Comuni e che nel testo manca una regolamentazione della perequazione, dalla quale dipende la tenuta dell'assetto che la L. 42/2009 ha definito, l'ANCI ritiene infatti che debbano essere inserite integrazioni per:

- sbloccare da subito il potere di modificare o introdurre l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- prevedere che l'incremento di gettito dei tributi devoluti resti nei Comuni ove esso è prodotto;
- prevedere l'**immediata** possibilità di applicare il **contributo di soggiorno** per tutti i Comuni e riportarlo ai valori già individuati nella legislazione vigente;
- stabilire modalità che consentano di **decidere congiuntamente** – Governo, Parlamento e Comuni – le aliquote di **compartecipazione** ai tributi immobiliari, all'IRPEF, alla cedolare secca nonché di avere certezza e stabilità per l'aliquota dell'IMU da fissare nel decreto;
- consentire una effettiva analisi della **base imponibile** e del **gettito dell'IMU** come modificata nella nuova versione e la conseguente aliquota di equilibrio;
- consentire una rapida definizione della **disciplina della TARSU-TIA** – salvaguardando il ruolo e le funzioni dei comuni in tema di gestione dei rifiuti – e dell'imposta di scopo, eliminando il rinvio a nuovi decreti integrativi.

Ragioni organizzative adeguate escludono l'abuso del diritto

Agli Uffici non è concesso sindacare sulla struttura che assume il gruppo solo perché si determina un minore carico fiscale

/ Salvatore SANNA

Con la sentenza n. 1372 depositata ieri, la Suprema Corte di Cassazione torna sull'applicazione dell'abuso del diritto ai fini delle imposte sui redditi.

Il caso contestato dall'Amministrazione finanziaria riguardava una ripresa a tassazione di interessi passivi derivanti da prestiti di terzi coi quali era stata finanziata una **ristrutturazione infragruppo**. L'Ufficio ha sostenuto la natura elusiva dell'operazione, affermando che il medesimo risultato poteva essere ottenuto mediante la **fusione** tra due società del gruppo, operazione che nella specie avrebbe scontato una maggiore tassazione.

Tuttavia, la Corte non ha avallato la tesi dell'Amministrazione finanziaria.

Affinché si configuri l'abuso del diritto è necessario che vi siano pratiche che, pur **formalmente rispettose** del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la *ratio* delle norme che introducono il tributo o prevedono esenzioni o agevolazioni. In altre parole, il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di **valide ragioni extra-fiscali** . In particolare, è compito degli Uffici spiegare, anche nell'atto impositivo, perché la forma giuridica (o il complesso di forme giuridiche) impiegata possiede carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, mentre è onere del contribuente provare l'esistenza di un contenuto economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale.

In merito, i Giudici di legittimità osservano anzitutto che l'applicazione del principio dell'abuso del diritto deve essere guidata da una **particolare cautela** , essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale

eccessivamente aggressiva e **libertà di scelta** delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività di impresa. Nella sentenza in commento, si ritiene che detta cautela debba essere massima quando **non si tratta di operazioni finanziarie** (si citano i casi del *dividend washing* e del *dividend stripping*), di artificioso frazionamento di contratti o di anomala interposizione di familiari, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di **grandi gruppi di imprese** .

L'Amministrazione non ha illustrato le ragioni a favore dell'inadeguatezza

Nel caso di specie, ad esempio, non è stato sostenuto dagli Uffici il carattere artificioso della complessa operazione, ma soltanto che lo stesso risultato poteva essere conseguito attraverso una diversa formula organizzativa, e precisamente una fusione, senza spiegare perché la forma giuridica impiegata dalla società contribuente sia stata inusuale o inadeguata all'operazione economica.

In merito, la Corte ritiene che il sindacato dell'Amministrazione finanziaria **non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione** diversa da quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale; infatti, la Cassazione sostiene che "non può essere considerata abusiva la scelta di mantenere in piedi un distinto soggetto giuridico, invece di dar luogo alla creazione di un unico soggetto, in quanto tale scelta non appare artificiosa, né come tale poteva considerarsi soltanto perché comportava un maggiore risparmio fiscale".

Contribuzione corrente "in regola" per ottenere la rateazione dei crediti INPS

Insieme al riconoscimento incondizionato del debito, è uno dei requisiti precisati dall'Istituto previdenziale nel messaggio n. 1484 diffuso ieri

/ Luca MAMONE

Con il messaggio n. 1484 di ieri, 21 gennaio 2011, l'INPS prosegue nella serie di chiarimenti in merito al nuovo sistema di riscossione dei propri crediti contributivi previsto dall'art. 30 del DL 78/2010.

L'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell'Istituto – che dal 1° gennaio 2011 avviene attraverso l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo – ha infatti comportato la necessità di rivedere le modalità di gestione delle rateazioni in fase amministrativa.

Con la precedente circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, l'INPS ha definito il profilo disciplinare della materia e ha fornito le indicazioni relative agli effetti derivanti dalle nuove disposizioni di legge.

Come chiarito dall'Istituto nel precedente intervento, il piano di ammortamento che regola l'estinzione in forma rateale del debito non viene più trasferito ad Equitalia con le procedure previgenti al 31 dicembre 2010, ed è stato inoltre precisato che il versamento delle rate accordate nel piano di ammortamento deve avvenire attraverso il modello F24.

Con quest'ultimo messaggio l'INPS spiega che, al fine di consentire la corretta canalizzazione dei versamenti delle rate, la lettera di accoglimento della domanda emessa dalle procedure riporterà anche le modalità di compilazione della sezione INPS del modello F24. Viene quindi riportato l'elenco dei codici e delle causali che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il versamento delle rate. I datori di lavoro tenuti alla denuncia UniEmens utilizzeranno il codice RC01 per i crediti non ceduti e DMDD per i crediti ceduti; i lavoratori autonomi artigiani il codice AD per i crediti ceduti e non ceduti; i lavoratori autonomi commercianti utilizzeranno il codice CD per crediti ceduti e non ceduti; i datori di lavoro agricoli e pc/cf il codice DLAS per i crediti ceduti e non ceduti; i lavoratori autonomi agricoli utilizzeranno il codice DLAA per i crediti ceduti e non ceduti; i committenti e altri iscritti alla gestione separata il codice COC per i crediti non ceduti; infine, i liberi professionisti iscritti alla gestione separata utilizzeranno il codice POC per crediti non ceduti. Lo stesso Ente previdenziale informa che, prossimamente, verrà comunicata la sostituzione dei codici "RC01", "COC" e "POC" con nuovi codici causale, consentendo così un efficace controllo mensile dei versamenti effettuati.

L'INPS, nel corso di quest'ultimo intervento, spiega che la nuova modalità di gestione ha comportato la modifica del provvedimento di "accoglimento richiesta rateazione", delle relative "avvertenze" e dell'atto di "sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente".

Nello specifico, sono state apportate modifiche alla prima pagina della lettera di accoglimento della richiesta di rateazione, per poter fornire al contribuente le istruzioni in merito alle modalità di versamento delle rate concesse. L'INPS evidenzia che il testo del provvedimento è il medesimo per tutte le gestioni, eccezion fatta – date le peculiarità – per le aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens e le aziende agricole.

La condizione deve sussistere per l'intera durata della rateazione

Inoltre, l'INPS precisa che, tra i requisiti essenziali per definire favorevolmente la richiesta di rateazione, vi sono il **regolare versamento della contribuzione corrente** alla data di presentazione della domanda e il **riconoscimento incondizionato del debito richiesto in rateazione**. È necessario peraltro che il requisito della regolarità della contribuzione corrente sussista per tutta la durata della rateazione e, nel caso la data di sottoscrizione del piano coincida con la scadenza mensile o periodica della contribuzione dovuta, ai fini della concessione di rateazione il contribuente dovrà dimostrare l'avvenuto versamento sia della prima rata che della contribuzione corrente.

Lo stesso Istituto previdenziale ammonisce che, in caso di irregolarità alla data di sottoscrizione ovvero in assenza della stessa sottoscrizione nel termine di 10 giorni dall'emissione della lettera di accoglimento, i crediti oggetto di dilazione verranno richiesti con un avviso di addebito avente valore di titolo esecutivo, consegnato contestualmente all'Agente della Riscossione per l'avvio delle procedure di recupero. Infine l'INPS precisa che la nuova modalità di gestione delle dilazioni trova applicazione, oltre che per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2011, anche per quelle già definite con l'accoglimento anteriormente alla stessa data e in attesa di essere gestite con le pregresse modalità.

Risarcibile il danno per “scomparsa” del numero telefonico dall’elenco

La Cassazione ha riconosciuto a un professionista il danno da perdita degli affari e quello all’immagine professionale

/ **Roberta VITALE**

Per l’esclusione del numero telefonico dello studio di un professionista dall’elenco telefonico stesso e dal servizio dell’elenco abbonati va risarcito il **danno patrimoniale da perdita degli affari** e quello relativo alla **lesione all’immagine professionale**.

È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1418 del 21 gennaio 2011. Una società telefonica veniva condannata dalla Corte d’Appello (in riforma della decisione del Tribunale) al pagamento della somma di euro 70.000 in favore di un avvocato, a titolo di risarcimento dei danni per il **disservizio** provocato dalla società sulle utenze telefoniche intestate allo studio dell’attore. Avverso tale decisione proponeva ricorso la società telefonica.

La Suprema Corte conferma quanto statuito dalla Corte territoriale, rigettando il ricorso della società telefonica con condanna al pagamento delle spese, sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, con motivazione adeguata, i giudici d’appello hanno riconosciuto che l’omessa inclusione del numero dello studio del professionista nell’elenco telefonico e nel servizio dell’elenco abbonati era **in contrasto con gli accordi** intercorsi con il gestore. L’unica informazione accessibile, infatti, era quella relativa al numero di fax.

Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, sulla base delle dichiarazioni rese, il **nesso di causalità tra il disservizio e la riduzione di lavoro** contestata dal professionista. Quindi, la Corte ha ritenuto provato il **danno patrimoniale**

da perdita degli affari (nel caso di specie, le dichiarazioni dei testimoni avevano confermato che, proprio a causa del disservizio telefonico, si erano rivolti ad altri studi per affari urgenti).

Il disservizio può dare alla clientela un’immagine di scarsa efficienza

Ma non solo: i giudici hanno ritenuto provato anche il **danno relativo alla lesione all’immagine professionale** sotto il profilo dell’avviamento, per l’effetto di opinione negativa determinato sulla clientela. Invero – spiegano i giudici – ad offrire una “immagine poco efficiente e poco affidabile” dello studio e del professionista è stata proprio la dotazione di una sola linea di telefono-fax. Immagine ancor più “negativa”, se si considera che, nel caso di specie, si trattava di uno studio di avvocato penalista, per il quale l’efficienza e l’affidabilità si rapporta anche alla facile reperibilità per le emergenze e urgenze tipiche di questo lavoro.

A parere della Cassazione, infine, la Corte d’Appello ha provveduto correttamente alla **liquidazione del danno in via equitativa**. Infatti, provata l’esistenza del danno, si può fare ricorso alla valutazione equitativa sia quando la stima precisa dell’entità risulti impossibile, sia quando, in relazione al caso concreto, la determinazione sia “difficoltosa”. E nel caso in oggetto – specifica la Suprema Corte – “la liquidazione del danno non poteva essere effettuata che in via equitativa”.

Per i contribuenti italiani, 694 adempimenti fiscali in un anno

Confesercenti lancia l'allarme: nel 2011 ci saranno circa 60 scadenze ogni mese, ovvero 2,75 al giorno

/ Savino GALLO

Due giorni fa, l'indagine realizzata dal CENSIS per conto del CNDCEC (Si veda "Il sistema fiscale è ingiusto e inefficiente per il 60% degli italiani" di ieri) ha sottolineato come i contribuenti abbiano una percezione ancora sostanzialmente negativa del sistema fiscale italiano. Ieri, un'analisi presentata da **Confesercenti** ne ha spiegato, almeno in parte, i motivi. Stando, infatti, ai dati forniti dall'Associazione, l'Italia, oltre ad essere al terzo posto tra i 33 Paesi OCSE per il peso della pressione fiscale (43,5% nel 2009; solo Danimarca e Svezia fanno registrare una pressione fiscale più elevata), è anche la **patria degli adempimenti** fiscali.

Nel 2011, rivela la ricerca, saranno ben **694**, ovvero circa **2,75 al giorno** per ognuna delle 252 giornate lavorative. Dati che ci pongono al **123° posto** (su 183 Paesi totali) della graduatoria stilata dalla Banca Mondiale sulla complessità del sistema fiscale. Quest'ultima stima che saranno almeno **285 le ore** che ogni azienda italiana dovrà dedicare per l'espletamento di tutti gli obblighi fiscali, ovvero 60 ore in più della media europea.

In totale, le scadenze riguardano 103 giorni. Mediamente, se ne contano circa **60 (57,8) per ogni mese** dell'anno, con un minimo di 49 nel mese di maggio e un massimo di 74 in quello di luglio, mese in cui cade anche la giornata "clou": il **16 luglio**, infatti, ci saranno ben **45 scadenze**.

Urge, dunque, una "**semplificazione** del sistema fiscale", anche perché, aggiunge Marco **Venturi**, Presidente di Confesercenti, "molti degli appuntamenti con il Fisco sono frutto di una ripetitività che non sempre appare giustificata dalla volontà di agevolare il contribuente o l'Erario". Il riferimento di Venturi è, ad esempio, ad adempimenti come il versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** o alla recente imposta sostitutiva sui premi di produttività; ma anche ad incombenze come quelle legate alla **scheda carburanti** (rilevazione chilometri) o alla recente comunicazione delle operazioni *black list*.

La burocrazia fiscale costa alle PMI circa 2,7 miliardi di euro l'anno

Adempimenti che potrebbero essere accorpati o quantomeno scaglionati meglio, in modo da consentire alle aziende non solo un risparmio di tempo, ma anche una riduzione dei

costi. Basti pensare che, stando a una recente analisi condotta da Agenzia delle Entrate e Dipartimento per la funzione pubblica, la **burocrazia fiscale costa** alle piccole e medie imprese italiane circa **2,7 miliardi l'anno** (fra i 1.900 e i 2.300 euro, in media).

"Se, quindi – conclude Venturi –, si riuscisse a raggiungere l'obiettivo della semplificazione, si conseguirebbero contemporaneamente due risultati. Da un lato, si libererebbero ingenti risorse da destinare all'attività produttiva: per le sole PMI si tratterebbe di almeno **650 milioni l'anno** (ossia oltre 500 euro per operatore economico). Dall'altro, ne guadagnerebbe l'efficienza della Pubblica Amministrazione, con una riduzione dei costi di gestione del sistema tributario".

L'analisi condotta da Confesercenti sull'enorme numero di adempimenti fiscali ha fornito un'ulteriore occasione a Claudio **Siciliotti** per ribadire come "una **riforma fiscale** tesa alla semplificazione del sistema tributario **non sia più rinviabile**". Il Presidente del CNDCEC pone l'accento anche sul disequilibrio tra i tempi di riscossione e quelli, ancora troppo lunghi, della giustizia tributaria, definendolo "un **mix esplosivo** per i contribuenti". "Il Fisco – prosegue Siciliotti in una nota – ha comprensibilmente deciso di accelerare sulla riscossione, senza però affrontare contestualmente il tema dei tempi troppo lunghi e incerti della giustizia tributaria. A questo si aggiunge lo **squilibrio** prodotto tra entrata in vigore dei nuovi limiti alla compensazione tra crediti e debiti fiscali e mancata entrata in vigore dei contrappesi che erano stati previsti a favore del contribuente".

Una situazione che, di certo, non facilita il miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria, a cui i rappresentanti della categoria hanno più volte dichiarato di voler contribuire. "I risultati sulle minori indebite compensazioni IVA – conclude il Presidente del CNDCEC –, ottenute prevedendo un visto di conformità da parte dei commercialisti italiani, dimostrano quanto possiamo fare non solo a favore dei nostri clienti, ma anche della collettività. Il punto, però, è che i commercialisti non possono più accettare di essere semplicemente **travolti da adempimenti** e responsabilità: è arrivato il momento che ci si coinvolga maggiormente".

Impariamo a pretendere dall'Agazia un servizio più efficiente

Caro Direttore, condivido pienamente che non sia più il tempo di usare toni morbidi nei confronti dell'Agazia delle Entrate, ma tale atteggiamento, a mio avviso, andrebbe tenuto anche nei confronti degli **Uffici periferici dell'Ente** in quanto anch'essi, ultimamente, mi pare manifestino una sorta di disprezzo per la nostra categoria. Quasi andassimo lì a far perdere loro parte del tempo prezioso. Magari avanzando istanze pretestuose.

Infatti, a Bologna è praticamente **impossibile telefonare** agli Uffici: il centralino "non risponde" mai. Se anche, per "vie traverse", si dispone del numero diretto o anche dell'indirizzo di posta elettronica dell'interlocutore richiesto, non si ottiene nessuna risposta alle richieste. Salvo rare ed encomiabili eccezioni.

Siamo letteralmente invasi da avvisi bonari. **Non si riesce a prenotare** un appuntamento utilizzando il canale Internet perché il sistema "ti sputa fuori" prima della conferma. Per telefono, vedi sopra. Ti devi allora **recare** al mattino presto **direttamente** all'Ufficio, pronto ad uno scatto da "centometrista" all'apertura, sperando di vincere un appuntamento per il pomeriggio.

I funzionari che ricevono il pubblico, dopo averti fatto fare lunga anticamera, quando è il tuo turno capita che "ti piantino in asso", poiché ogni due ore si assentano dal loro ufficio per una **pausa ristoratrice** – per carità, contrattualmente prevista – volta ad eliminare il notevole "stress accumulato" dal contatto con il pubblico (credo che allora, per lo stesso motivo, dovrei assentarmi per almeno un paio d'anni).

E il lamento dei responsabili è il solito: c'è **crisi di organico**.

Nell'attesa di essere ricevuti, e vedendo con che passo lento e strascicato molti di loro attraversano i lunghi corridoi, il pensiero va al numero di giorni di assenza o di ferie o alla **produttività** dei dipendenti dell'Agazia delle Entrate. Sarebbe interessante conoscerne i dati.

Allora, subito, inevitabilmente e per comparazione, confrontiamo la loro realtà con i nostri studi, dove spesso "si vola" per dare un riscontro ad una richiesta dei nostri clienti. È tempo che abbiamo tutti il coraggio di **prendere nota e segnalare** il nome degli impiegati che prima, e dopo, l'orario di apertura al pubblico degli Uffici curano le loro pubbliche relazioni, o tornano alla scrivania con le buste della spesa, che giocano con il telefonino, o che navigano su Internet in orario di lavoro, o che si appostano per ore davanti ai distributori di caffè a chiacchierare amabilmente o che, semplicemente, si sottraggono alle nostre richieste.

Protestiamo vibratamente con i loro Direttori per esigere controlli, ogni volta che "il terminale non va", o che c'è un'improvvisa assemblea sindacale che interrompe il servizio e che rende inutile la nostra trasferta.

Alziamo la voce e **diventiamo intransigenti** nel pretendere il servizio e l'efficienza che l'Amministrazione ci deve rendere.

Bruno Baroni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna